

Del 17/07/2024



Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

Bollo esente ai
sensi dell'art. 16
del DPR 642/1972
All. B)

Riferimenti pratica edilizia n° **03/2024**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 03/2024

In sub-delega di funzioni amministrative

L.R. 3 aprile 1989 n. 20 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici",
D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio",
Legge Regionale 1/12/2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 42/2004",
D.P.C.M. 12 dicembre 2005, Decreto Legislativo 26 marzo 2008 n. 63 e s.m.i.
- PROCEDURA SEMPLIFICATA ai sensi del D.P.R. 31 del 13/02/2017 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- L'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 e s.m.i., delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitata dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare al 2° comma lettera b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei Nulla Osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti del D.Lgs. n° 42/04 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n° 42/04 e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto Legislativo;
- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 63/2008, sono state modificate le modalità di costituzione e le competenze delle Commissioni per il paesaggio di cui all'art. 148 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- Gli artt. 13 e 13 bis Legge Regionale n° 20 del 03.04.1989 così come modificato dalla Legge Regionale n° 3 del 05.01.1995 nelle zone comprese nelle categorie di cui al D.Lgs. n° 42/04 e s.m.i., sub-delega ai Comuni dotati di Piano Regolatore generale adottato o approvato ai sensi della L.R. 05.12.1977 n° 56 e s.m.i., le funzioni amministrative riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui al D.Lgs. n° 42/04 e s.m.i., così come normato dagli articoli sopra richiamati e che l'art. 4, 1° comma, della L.R. 32/2008 prevede espressamente: "I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-10229 del 1/12/2008 e n. 58/10313 del 16/12/2008 sono stati definiti i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004;

CONSIDERATO CHE:

- i Comuni di San Raffaele Cimena, Cinzano e Rivalba, deliberavano di convenzionarsi nuovamente, al fine di costituire una nuova commissione del paesaggio a livello intercomunale in possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004 con le rispettive deliberazioni consiliari:
 - Comune di San Raffaele Cimena n. 51 del 27/11/2019

- Comune di Rivalba n. 27 del 12/12/2019
- Comune di Cinzano n. 37 del 25/11/2019

E approvavano lo schema di convenzione, il Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e relativa Tabella dei diritti di segreteria;

- In data 10/01/2020 stipulavano la Convenzione per la costituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio (ex art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.);
- Con Decreto Sindacale n° 02/2020 del 25/05/2020 si procedeva alla nomina dei membri facenti parte della Commissione Locale per il Paesaggio per i Comuni di San Raffaele Cimena, Cinzano e Rivalba, dei seguenti professionisti:
 - * **DASSETTO arch. Diego**, laureato in architettura;
 - * **CAROSSO arch. Massimo**, laureato in architettura;
 - * **AMOROSO arch. Maria Cristina**, laureata in architettura;

i quali rispondono ai requisiti richiesti dalla L.R. 32/2008, dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e n. 58-10313/2008, nonché dal Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, in particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, multidisciplinarietà e sulla conoscenza del territorio ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità individuale nella suddetta normativa;

- Con Determinazione del Settore Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte n° DD-A16247 del 04/06/2020, si prendeva atto della costituzione della Commissione Locale per il Paesaggio per i sopracitati Comuni;

CONSIDERATO ALTRESI', che il Comune di Castiglione Torinese in data 22/01/2021 con nota prot. 433, manifestava la volontà di adesione alla suddetta Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni delle funzioni paesaggistiche, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

IN ACCOGLIMENTO della proposta del Comune di Castiglione Torinese, si è proceduto alla modifica della Convenzione al fine di costituire una commissione del paesaggio a livello intercomunale in possesso di idonei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004, con le rispettive deliberazioni consiliari e precisamente:

- D.C.C. n. 12 del 29/01/2021 del Comune di San Raffaele Cimena, quale Comune Capofila;
- D.C.C. n. 02 del 01/04/2021 del Comune di Rivalba;
- D.C.C. n. 04 del 30/03/2021 del Comune di Cinzano;
- D.C.C. n. 03 del 18/02/2021 del Comune di Castiglione Torinese;

VISTA la Determinazione del Settore Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte n° DD n. 336 del 27/05/2021, con la quale la Commissione Locale del Paesaggio istituita, veniva estesa al Comune di Castiglione Torinese;

CONSIDERATO che il Comune di Castiglione Torinese è dotato di P.R.G.C. approvato ai sensi della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i.;

VISTA l'istanza pervenuta tramite SUAP da parte del Comune di Castiglione Torinese in data 15/05/2024 prot. 3657, volta ad ottenere il rilascio di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed ai sensi di quanto disciplinato dal D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO per gli interventi di lieve entità a norma dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.", per intervento di ripristino e consolidamento della Strada Madonnina da eseguirsi da parte del Comune di Castiglione Torinese su tratto ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA ALTRESI' la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica redatta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 31 del 13/02/2017 allegata all'istanza, a firma del progettista ing. Claudio FERRO;

CONSIDERATO che la zona oggetto di intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

VERIFICATO che l'intervento proposto NON è ricompreso tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, elencati all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s.m.i.;

ACCERTATA la conformità dell'intervento alle vigenti normative urbanistiche comunali da parte dell'ufficio tecnico di Castiglione Torinese di cui alla nota prot. 6601 del 02/05/2024 redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, subordinata comunque all'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto, rientra tra quelli di cui all'elenco dell'Allegato B, "interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzativo semplificato", di cui al D.P.R. 31 del 13/02/2017 sopracitato;

VISTO il verbale n° 154 della Commissione Locale per il Paesaggio rilasciato nella seduta del 17/06/2024, recante parere favorevole all'esecuzione dell'intervento;

CONSIDERATO che con nota prot. 4768 del 25/06/2024, si è provveduto a richiedere parere obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, alla Soprintendenza per l'Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e che la stessa ha ricevuto tale documentazione tramite PEC nella medesima data;

RICEVUTO e PRESO ATTO del parere obbligatorio espresso ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, di cui alla nota prot. 0013606 del 11/07/2024, a firma del Soprintendente per l'Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con cui esprimeva parere di compatibilità dal punto di vista paesaggistico, rilasciando parere FAVOREVOLE all'intervento, con alcune raccomandazioni per la fase esecutiva delle opere e che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.P.R. 31/2017, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi al ricevimento del parere del Soprintendente e che l'art. 10 comma 1 del D.P.R. 31/2010, prevede che il "Procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, da parte dell'amministrazione procedente";

VISTI:

- la Legge Regionale n. 56/77 e successiva L.R. n. 3 del 25/03/2013 di modifica;
- il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successiva L.R. 32/2008 e presa d'atto dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 58-10313 del 16/12/2008;
- la Legge Regionale n° 20/89 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 3/2009 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";
- gli artt. 27-28 della L.R. 26 del 22/12/2015;
- il Decreto del Sindaco n° 06 del 31/05/2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato per rinnovo, Responsabile del Servizio Tecnico;

AUTORIZZA

Dal punto di vista paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successivo D.P.R. 31/2017

IL COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE sito in Strada Cottolengo 12 C.F. 00775690019, nella persona del Sindaco pro-tempore sig. LOVERA LORIS GIOVANNI, all'esecuzione delle opere di ripristino e consolidamento della Strada Madonnina, secondo il progetto presentato che si allega quale parte integrante del presente atto e secondo le raccomandazioni impartite dalla Soprintendenza, di cui al sopraccitato parere favorevole con raccomandazioni operative, che si allega quale parte integrante della presente.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è immediatamente efficace ed ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio; decorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione, previa verifica delle disposizioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 31/2017.

La presente viene rilasciata esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizia vigenti nel Comune.

In conformità ai disposti di cui all'art. 14 L.R. n° 20/89 e della L.R. 32/2008 e s.m.i, la presente Autorizzazione viene trasmessa contestualmente alla Soprintendenza per l'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. n. 20/1989 e successiva modifica L.R. 26/2015 art. 27, una copia della presente Autorizzazione Paesaggistica, comprensiva di parere della Commissione Locale per il Paesaggio e del parere della Soprintendenza, dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte, in allegato all'elenco trimestrale ai fini dell'esercizio di vigilanza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti ed è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Autorizzazione saranno perseguiti a termine delle Leggi vigenti.

San Raffaele Cimena li, 15/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Davide ROSSO



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Autorizzazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi

dal 17/07/2024

Addi 17/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Eugenio VITERBO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

geom. Davide ROSSO



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'
METROPOLITANA DI TORINO

TORINO,

Comune di San Raffaele Cimena
comune.sanraffaelecimena.to.tecnico@legalmail.it

E p.c.
Comune di Castiglione Torinese
comune.castiglionetorinese.to@cert.legalmail.it

AMBITO E SETTORE: PARTE III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni paesaggistici/Tutela beni archeologici

DESCRIZIONE: **Comune: CASTIGLIONE TORINESE Prov. TO**
Bene e oggetto dell'intervento: Ripristino del sottoscarpa e consolidamento
Indirizzo: strada Madonnina, tratto fronte civico n.26 - 10020

DATA RICHIESTA: **Data di arrivo richiesta:** 25/06/2024
Protocollo entrata richiesta: 12521 del 25/06/2024
Pratica com.le prot. n. 4768 del 25/06/2024

RICHIEDENTE: Comune di Castiglione T.se - Pubblico

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPR31/2017)

PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto: Parere vincolante**
Destinatario: Comune di Castiglione T.se - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, lett. g) del D. Lgs. 42/2004;

Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Dato atto che codesto Comune ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Visto il parere favorevole e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio;

Verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esclusivamente dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all'intervento.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, esaminata la documentazione trasmessa, considerati il posizionamento e la limitata entità e la localizzazione degli interventi di scavo previsti, che insisteranno su sedimi stradali probabilmente di riporto o rimaneggiati, si valuta come basso il grado di rischio archeologico relativo dell'opera, ritenendosi limitate le possibilità di intercettare strutture e stratigrafie archeologiche, e pertanto non si ritiene necessaria l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs 36/2023, anche in considerazione delle oggettive difficoltà tecniche e di sicurezza nell'eseguire sondaggi in corrispondenza dell'opera.

Tuttavia in considerazione del fatto che il territorio del Comune di Castiglione Torinese ha restituito in passato tracce di frequentazione antica sin dall'età romana e che pertanto potrebbero risultare materiali archeologici in giacitura secondaria dallo scavo per la fondazione della trave di collegamento dei micropali, si raccomanda che i lavori di scavo siano eseguiti con l'assistenza di operatori archeologi di provata esperienza, sotto il controllo di quest'Ufficio e senza oneri per lo stesso, al fine di garantire l'immediato riconoscimento e la salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica soggette a tutela ai sensi della vigente normativa. Il nominativo della Società/professionista incaricato andrà comunicato a questo ufficio insieme con il cronoprogramma delle opere di scavo. Eventuali ritrovamenti di strutture o depositi di interesse archeologico imporranno valutazioni della compatibilità tra l'esigenza di salvaguardia dei beni e la realizzazione delle opere in progetto; a tal fine potranno essere richiesti approfondimenti e ampliamenti degli scavi, anche oltre le quote di progetto, e potranno imporre varianti in corso d'opera e revisioni delle opere in progetto



Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di tutte le altre disposizioni vigenti.

Si fa presente all'Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. Manuela PRATISSOLI/dott. Alessandro QUERCIA/dott.ssa Luisa FERRERO/geom. Rosaria DEMMA
(manuela.pratissoli@cultura.gov.it – alessandro.quercia@cultura.gov.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484
email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it
sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it>